

**DISCIPLINARE PER IL FUNZIONAMENTO E LA COMPOSIZIONE
DELL'OSSERVATORIO REGIONALE DEI CONTRATTI DI FIUME
(art. 6 comma 3 L.R. 5/2019)**

**Articolo 1
(Oggetto, finalità e ambito di applicazione)**

1. L'articolo 6 della L.R. 5/2019, istituisce l'Osservatorio Regionale dei Contratti di Fiume, di seguito indicato come "Osservatorio", quale struttura di indirizzo e coordinamento per le procedure di attuazione dei Contratti di fiume, di costa, di lago, di falda, ecc. e per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3.
2. L'Osservatorio promuove e agevola le relazioni tra i soggetti pubblici e privati potenzialmente interessati, nei vari ambiti territoriali, alla realizzazione dei contratti di fiume, nell'ambito degli indirizzi e programmi della Regione.
3. Il presente Disciplinare, in attuazione dell'art. 6, comma 3, L.R. 5/2019, dispone in merito alla composizione dell'Osservatorio nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto come di seguito indicato.

**Articolo 2
(Composizione)**

1. L'Osservatorio è composto dai dirigenti delle Direzioni Generali e dai rappresentanti designati dagli Enti previsti al comma 3 dell'articolo 6 della legge, eventualmente integrato da esperti in materia provenienti dal mondo della ricerca e dell'università nonché dagli ordini professionali, come di seguito indicato:
 - a. il Presidente, individuato dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti con esperienza attinente alle competenze e funzioni dell'Osservatorio e/o di amministrazione di enti locali;
 - b. il referente regionale dell'Osservatorio Nazionale dei CdF;
 - c. un rappresentante della Direzione Generale per la Difesa del suolo e l'ecosistema;
 - d. un rappresentante della Direzione Generale Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, e. valutazioni e autorizzazioni ambientali;
 - e. un rappresentante della Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali;
 - f. un rappresentante della Direzione Generale per il Governo del territorio;
 - g. un rappresentante degli uffici regionali della programmazione unitaria;
 - h. un rappresentante dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale;
 - i. un rappresentante dell'ARPAC;
 - l. eventuali esperti in materia.
2. La nomina dei componenti e del Presidente, che permangono in carica fino a fine della legislatura nella quale sono stati nominati, avviene mediante Decreto del Presidente della Giunta Regionale
3. La partecipazione alle attività dell'Osservatorio non comporta alcun compenso, gettoni ed indennità.
4. Il Presidente può invitare alle sedute dell'Osservatorio esperti in materia, in ragione del tema in trattazione.
5. In conformità con quanto previsto all'articolo 6, comma 5, della Legge, l'Osservatorio si avvale di un ufficio costituito da personale della Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, individuato ed organizzato con decreto del Direttore Generale.

6. L'Osservatorio ha sede presso gli uffici della Direzione Generale per la Difesa del suolo e l'Ecosistema, in via De Gasperi 28 - Napoli.

Articolo 3
(Compiti e funzioni)

1. L'Osservatorio svolge attività di supporto, monitoraggio, gestione ed elaborazione dati, elaborazione di percorsi formativi, di ricerca ed approfondimento sulle tematiche collegate ai Contratti di Fiume, di proposta ed elaborazione di programmi in ossequio delle Linee Guida nazionali e regionali, di collegamento e relazione con le istituzioni regionali e nazionali.
2. L'Osservatorio definisce le attività di supporto ai vari soggetti pubblici e privati, sia nelle fasi di preparazione che in quelle di attivazione, attuazione e monitoraggio dei contratti di fiume, dandone informativa alla Giunta Regionale, con report aventi almeno cadenza annuale.
3. L'Osservatorio può proporre l'avvio di procedure finalizzate all'attivazione di CdF.
4. L'Osservatorio pubblica annualmente i dati di cui al comma 1 sul sito istituzionale della Regione.

Articolo 4
(Oneri finanziari)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente provvedimento, sono sostenuti nell'ambito del finanziamento previsto dall'art. 7 della legge regionale n.5/2019, sulla missione 09 Programma 01 Titolo 1, per l'annualità 2019 del bilancio di previsione 2019-2021.